



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - MARTEDÌ, 7 LUGLIO 2009

1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Sanità

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 15 GIUGNO 2009 - N. 5923

(3.2.0)

Piano regionale di prevenzione e controllo della malattia vescicolare del suino – Revoca dei dd.u.o.: d.d.u.o. n. 4304 del 28 aprile 2008 Piano straordinario per la prevenzione della diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia – Revoca del d.d.g. 2203/2008; d.d.u.o. n. 9163 del 18 agosto 2008 Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia e modifica del d.d.u.o. 4304/08; d.d.u.o. n. 13878 del 28 novembre 2008 Malattia vescicolare del suino: fiere, mostre e mercati . . .

3

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Sanità

(BUR2008031)

D.d.s. 15 giugno 2009 - n. 5923

(3.2.0)

Piano regionale di prevenzione e controllo della malattia vescicolare del suino – Revoca dei dd.u.o.: d.d.u.o. n. 4304 del 28 aprile 2008 Piano straordinario per la prevenzione della diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia – Revoca del d.d.g. 2203/2008; d.d.u.o. n. 9163 del 18 agosto 2008 Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia e modifica del d.d.u.o. 4304/08; d.d.u.o. n. 13878 del 28 novembre 2008 Malattia vescicolare del suino: fiere, mostre e mercati

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ
ORGANIZZATIVA VETERINARIA

Richiamati:

- il d.d.u.o. n. 4304 del 28 aprile 2008 «Piano straordinario per la prevenzione della diffusione della malattia vescicolare del suino in regione Lombardia – Revoca del d.d.g. n. 2203/2008»,
- il d.d.u.o. n. 9163 del 18 agosto 2008 «Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino in regione Lombardia e modifica del d.d.u.o. n. 4304/08»,
- il d.d.u.o. n. 13878 del 28 novembre 2008 «Malattia vescicolare del suino: fiere, mostre e mercati»;

Viste:

- l'o.m. 12 aprile 2008 «Norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini, nonché le relative movimentazioni»,
- l'o.m. 12 aprile 2008 «Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della Peste suina classica»,
- la circolare esplicativa del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 30 giugno 2008, prot. n. 14121-DGSA/P relativa all'o.m. 12 aprile 2008 «Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della Peste suina classica»;

Valutata favorevolmente la situazione epidemiologica regionale nei confronti della malattia vescicolare suina;

Considerate le caratteristiche della realtà zootecnica della Lombardia, in particolare la produzione industriale, connessa a specifiche strutture (siti) e quella rurale, tipica dei territori delle Comunità Montane;

Ritenuto di dover inserire nel piano di controllo gli allevamenti da ingrasso maggiormente esposti al rischio di introduzione del virus della malattia vescicolare e alla sua diffusione ad altri allevamenti;

Ritenuto di dover integrare l'attività di monitoraggio degli allevamenti con il controllo del rispetto delle misure di biosicurezza;

Valutato di adeguare le misure sanitarie e di biosicurezza già previste nei succitati provvedimenti regionali all'attuale situazione epidemiologica;

Ritenuto di dovere revocare i seguenti provvedimenti regionali:

- d.d.u.o. n. 4304 del 28 aprile 2008 «Piano straordinario per la prevenzione della diffusione della malattia vescicolare del suino in regione Lombardia – Revoca del d.d.g. n. 2203/2008»;
- d.d.u.o. n. 9163 del 18 agosto 2008 «Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino in regione Lombardia e modifica del d.d.u.o. n. 4304/08»;
- d.d.u.o. n. 13878 del 28 novembre 2008 «Malattia vescicolare del suino: fiere, mostre e mercati»;

Ritenuto di approvare il Piano regionale di prevenzione e controllo della malattia vescicolare del suino, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto;

Ritenuto che, in caso di violazione alle disposizioni del presente provvedimento, si applica l'art. 16 del d.lgs. 22 maggio 1999, n. 196;

Ritenuto di pubblicare tale provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Sanità;

Vista la l.r. 20/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

DECRETA

1. di approvare il Piano regionale di prevenzione e controllo della malattia vescicolare del suino, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto;
2. di revocare i seguenti provvedimenti regionali:
 - d.d.u.o. n. 4304 del 28 aprile 2008 «Piano straordinario per la prevenzione della diffusione della malattia vescicolare del suino in regione Lombardia – Revoca del d.d.g. 2203/2008»;
 - d.d.u.o. n. 9163 del 18 agosto 2008 «Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino in regione Lombardia e modifica del d.d.u.o. 4304/08»;
 - d.d.u.o. n. 13878 del 28 novembre 2008 «Malattia vescicolare del suino: fiere, mostre e mercati»;
3. di stabilire che, in caso di violazione alle misure sanitarie disposte dal presente decreto, si applica l'art. 16 del d.lgs. 22 maggio 1999, n. 196;
4. di pubblicare tale provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Sanità.

Il dirigente
dell'unità organizzativa veterinaria:
Mario Astuti

———— • ————

ALLEGATO A

**MISURE SANITARIE DI ERADICAZIONE
DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO
IN REGIONE LOMBARDIA**

Revoca dei dd.aa.oo 4304/08, 9163/08 e 13878/08

1. DEFINIZIONI

Le definizioni di cui all'o.m. 12 aprile 2008 «Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza delle Peste suina classica» sono integrate con le seguenti:

– Sito: un allevamento nel quale si svolge una delle fasi del ciclo produttivo di un'unica filiera (costituita da più siti di allevamento: Sito 1, Sito 2, Sito 3 e riconducibili alla stessa proprietà). Ciascuna filiera comunica alle ASL competenti l'elenco dei propri Siti e le successive variazioni.

– Sito 2 (centro di svezzamento/accrescimento): allevamento in cui sono presenti suinetti provenienti da un Sito 1 (allevamento da riproduzione) e dal quale gli animali sono successivamente movimentati verso il Sito 3 (allevamento da ingrasso) o il Sito 1 (allevamento da riproduzione).

Solo a partire da un «Sito 2 di accrescimento riproduttori» (capi iscritti nel libro genealogico ufficiale o nei registri riproduttori ibridi), è consentito lo spostamento di animali anche verso allevamenti non appartenenti alla medesima filiera.

– Ingrasso rurale: allevamento da ingrasso nel quale sono presenti suini provenienti da allevamenti da riproduzione a ciclo aperto e dal quale i suini possono essere movimentati, oltre che verso il macello, verso allevamenti da ingrasso familiare (allevamento da ingrasso familiare: allevamento da ingrasso che detiene fino ad un massimo di quattro suini in accrescimento non a scopo commerciale e che non movimentano animali verso altri allevamenti – art. 1, lettera g, o.m. 12 aprile 2008 «Norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini nonché le relative movimentazioni»).

In una stessa azienda, la presenza di un allevamento da ingrasso rurale esclude la contemporanea presenza di altre tipologie di allevamento.

– *Ingrasso intermedio*: allevamento da ingrasso nel quale sono presenti suini provenienti da allevamenti da riproduzione a ciclo aperto e dal quale i suini possono essere movimentati, oltre che verso il macello, verso altri allevamenti da ingrasso nei quali avviene la fase di finissaggio per il successivo inoltro al macello.

– *Vuoto sanitario*: periodo che va dal termine delle operazioni di pulizia e disinfezione all'introduzione di nuovi animali.

2. NORME GENERALI

1. I responsabili di allevamenti, stalle di sosta e macelli di suini, devono garantire il rispetto delle disposizioni del presente allegato A; la non osservanza di tali disposizioni, salvo che il fatto non costituisca reato o non comporti l'adozione di specifici provvedimenti amministrativi, determina l'adozione da parte dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinari di provvedimenti che possono limitare la movimentazione e la commercializzazione degli animali.

2. Lo spostamento di suini dagli allevamenti ubicati in Lombardia è consentito esclusivamente da aziende accreditate per la Malattia Vescicolare del Suino (MVS).

3. Tutti i suini che si spostano da un allevamento situato in Lombardia devono essere sottoposti a visita clinica nelle 48 ore precedenti il carico. Sul Mod 4 il veterinario ufficiale deve indicare l'esito favorevole della visita e l'ultima data di controllo sierologico dell'azienda nei confronti della MVS.

È possibile derogare a tale obbligo (visita sanitaria):

- *per i suini destinati ad essere inviati ad un impianto di macellazione*, a condizione che:
 - provengano da aziende accreditate per malattia vescicolare del suino, in province accreditate;
 - lo stato di accreditamento (qualifica sanitaria) dell'azienda sia registrato in BDN/BDR e sia aggiornato;
- *per i suini destinati ad allevamenti*, a condizione che:
 - provengano da aziende accreditate per malattia vescicolare del suino, in province accreditate;
 - provengano da aziende accreditate per malattia di Aujeszky;

– lo stato di accreditamento (qualifica sanitaria) dell'azienda, sia per MVS che per Aujeszky, sia registrato in BDR/BDN e sia aggiornato.

In ogni caso i suini devono essere scortati dal Mod. 4 e la loro movimentazione (in entrata ed uscita) deve essere comunicata dall'allevatore alla competente ASL attraverso la consegna di una copia di esso.

4. Tutte le partite di suini da trasportare debbono essere avviate direttamente al luogo di destinazione, senza tappe intermedie presso altre strutture (divieto carichi multipli). È possibile derogare a tale divieto solo per le movimentazioni di suinetti dagli allevamenti lombardi iscritti al Libro genealogico al Centro Genetico a condizione che i requisiti strutturali e gestionali garantiscano che gli automezzi possano effettuare il carico dei questi animali senza entrare in allevamento.

5. I suini introdotti nelle «stalle di sosta» possono essere successivamente destinati esclusivamente e direttamente ad un impianto di macellazione.

6. Gli allevamenti da ingrasso rurale e ingrasso intermedio possono movimentare gli animali alle seguenti condizioni:

– effettuazione dei controlli sanitari con la frequenza di cui al successivo capitolo «Controlli dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinari», lettera A punto 4;

– trascorsi almeno 30 gg dal loro ingresso in allevamento,

– prima di ogni nuova introduzione, i box/settori dove vengono immessi i suini devono essere puliti e disinfettati e rispettare un vuoto sanitario di almeno 2 giorni;

– verifica dei requisiti minimi di biosicurezza di cui al presente decreto da parte del competente Servizio Veterinario, in occasione dell'accertamento virologico e sierologico.

7. Gli scarti (animali sottopeso o con patologie o relativi esiti che ne determinano l'invio alla macellazione) e gli animali da riforma (animali da riproduzione a fine carriera) *non possono transitare attraverso stalle di sosta*, ingrassi rurali né ingrassi intermedi, nemmeno se destinati fuori dal territorio regionale; tale animali devono essere:

– movimentati dall'allevamento con destinazione esclusiva e diretta al macello;

– identificati, oltre che secondo quanto previsto dal d.P.R. 317/96, anche mediante l'apposizione di marca auricolare riportante il «codice aziendale» dell'allevamento da cui sono stati spediti.

8. Dopo ogni scarico e comunque prima dell'ingresso in allevamento, gli automezzi adibiti al trasporto degli animali devono essere lavati e disinfettati, con dichiarazione al seguito (All. A.4), da conservare, a cura del trasportatore, per un anno; una copia di tale dichiarazione deve restare agli atti, per almeno un anno, anche presso l'allevamento dove avviene il carico e presso l'impianto di macellazione dove sono avvenute tali operazioni.

9. Il registro di carico e scarico delle aziende che detengono suini deve essere puntualmente e correttamente aggiornato.

10. Ai fini della registrazione in BDR/BDN, la comunicazione delle movimentazioni, per partita, deve essere trasmessa all'ente delegato entro 7 giorni dall'evento.

11. I Siti 2 e gli allevamenti da ingrasso (anche rurale e intermedio) sono aziende accreditate per induzione.

12. I suini provenienti da regioni non accreditate devono essere sottoposti ad accertamento sierologico trascorsi 28 giorni dall'ingresso nell'allevamento di destinazione e comunque non oltre 40 giorni. In ogni caso i suini non possono essere movimentati prima della esecuzione di tale accertamento.

13. A cura dei Dipartimenti di prevenzione veterinari devono essere registrate in BDR le informazioni aggiuntive relative alla tipologia di allevamento quali:

- Sito 1
- Sito 2
- Sito 3
- Allevamento da ingrasso rurale
- Allevamento da ingrasso intermedio.

3. NORME DI BIOSICUREZZA

A) Allevamenti e stalle di sosta

Gli allevamenti e le stalle di sosta devono garantire il rispetto dei seguenti requisiti minimi strutturali e gestionali:

- presenza di cancelli o sbarre che consentano di regolamentare l'accesso di mezzi e persone
- presenza all'ingresso di cartelli ben visibili di divieto di accesso per le persone non autorizzate
- registrazione dell'ingresso di visitatori ed automezzi
- disponibilità di indumenti utilizzati esclusivamente in azienda da parte del personale e di vestiario e calzari monouso per i visitatori (presenti in quantitativi sufficienti)
- presenza di una piazzola di disinfezione con apparecchiature fisse a pressione per la disinfezione degli automezzi in ingresso
- disponibilità in quantità sufficienti di disinfettanti di provata efficacia nei confronti del virus della MVS (es. gluteraldeide ed aldeidi affini)
- presenza di modalità operative o strutture che garantiscano che gli scarti vengano caricati esclusivamente all'esterno del perimetro aziendale
- presenza di una cella frigorifera per la conservazione dei morti e di modalità operative o strutture che garantiscano il carico delle carcasse senza che gli automezzi per il loro trasporto entrino nel perimetro aziendale
- negli allevamenti da ingrasso rurale e ingrasso intermedio, prima di ogni nuova introduzione, i box/settori dove vengono immessi i suini devono essere puliti e disinfettati e deve essere rispettato un vuoto sanitario di almeno 2 giorni.

B) Impianti di lavaggio e disinfezione automezzi

Gli impianti di lavaggio e disinfezione degli automezzi adibiti al trasporto dei suini devono essere dotati dei seguenti requisiti minimi strutturali e gestionali:

- attrezzature e spazi idonei a garantire la rimozione, lo stoccaggio e l'eliminazione dello strame
- attrezzature idonee al lavaggio a pressione dell'automezzo
- attrezzature idonee alla disinfezione dell'automezzo
- quantità sufficienti di disinfettanti di provata efficacia nei confronti del virus della MVS (gluteraldeide ed aldeidi affini)
- strutture per la raccolta e lo stoccaggio delle acque di lavaggio e disinfezione
- adeguate procedure per l'esecuzione delle operazioni di lavaggio e disinfezione.

C) Impianti di macellazione

Presso gli impianti di macellazione dei suini deve essere garantito il rispetto delle seguenti disposizioni:

- i macelli di suini devono garantire l'accurata pulizia e disinfezione dei locali adibiti alla sosta degli animali prima della macellazione; a tal fine, con cadenza almeno settimanale, devono provvedere allo svuotamento di tali locali mediante macellazione di tutti gli animali ivi presenti;
- qualora il macello non disponga di idoneo impianto di lavaggio e disinfezione, gli automezzi possono essere destinati, previa autorizzazione del Servizio Veterinario, ad un impianto posto nelle immediate vicinanze; in questo caso gli automezzi devono essere sigillati dal Servizio Veterinario del macello e la dichiarazione di avvenuto lavaggio deve essere sottoscritta da un Veterinario Ufficiale;
- i sottoprodotti di origine animale (SOA), devono essere raccolti, conservati e spediti, in base alle Categorie di appartenenza, nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1774/2002;
- verifica che gli scarti siano identificati, oltre che secondo quanto previsto dal d.P.R. 317/96, anche mediante l'apposizione di marca auricolare riportante il «codice aziendale» dell'allevamento da cui sono stati spediti.

4. CONTROLLI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE VETERINARI (DPV)

A) Piano di controllo della MVS

1. Allevamenti da riproduzione a ciclo aperto e Siti 2: controllo sierologico ogni sei mesi. In ciascuna azienda devono essere prelevati campioni per le prove sierologiche su un numero di suini da riproduzione (o suinetti nei siti 2) sufficiente a rilevare una prevalenza d'infezione del 10% con un intervallo di confidenza del 95% (Allegato A.5).

2. Allevamenti da riproduzione a ciclo chiuso: controllo sierologico annuale con le stesse modalità di campionamento previste per gli allevamenti da riproduzione a ciclo aperto.

3. Allevamenti da ingrasso: controllo sierologico ogni 6 mesi effettuato su un numero di animali in grado di rilevare una prevalenza della sieropositività $\geq 5\%$ con un livello di confidenza del 95% (Allegato A.6).

In ciascuna ASL devono essere sottoposti a monitoraggio un numero di allevamenti in grado di rilevare sul territorio regionale, con una confidenza del 95%, una prevalenza di infezione superiore al 3% (secondo la tabella allegata).

Gli allevamenti da sottoporre a campionamento devono essere scelti in base ai seguenti criteri:

- carenze strutturali e o gestionali che non garantiscono il rispetto delle misure di biosicurezza durante le fasi di carico/scarico degli animali e/o durante il carico degli animali morti o che non permettono efficaci operazioni di pulizia e disinfezione degli automezzi,
- introduzione di animali provenienti da più di due allevamenti o comunque da allevamenti diversi (flussi commerciali non consolidati),
- consistenza superiore ai 500 capi e/o che non effettua il tutto pieno/tutto vuoto per azienda/capannone.

4. Stalle di sosta, allevamenti da ingrasso rurale e allevamenti da ingrasso intermedio:

- controllo virologico su feci ambientali e sierologico effettuato su un numero di animali in grado di rilevare una prevalenza della sieropositività $\geq 5\%$ con un livello di confidenza del 95% (allegato A.6). Tale accertamento deve essere effettuato con cadenza mensile cercando di testare anche gli animali delle partite di ultima introduzione. Gli animali da sottoporre a prelievo devono essere selezionati in modo da costituire un campione rappresentativo di tutte le partite presenti in allevamento.

5. Allevamenti da ingrasso rurale presenti nei territori compresi nelle Comunità Montane:

- l'accertamento sanitario può essere effettuato con cadenza semestrale, facendolo coincidere con il periodo maggio-giugno e settembre-ottobre

e inoltre

- la movimentazione dei suini verso allevamenti familiari può avvenire prima che siano trascorsi 30 giorni dalla loro introduzione e anche attraverso carichi multipli

una condizione che:

- nel corso dell'anno, i suini non provengano da più di due allevamenti da riproduzione a ciclo aperto;
- gli allevamenti da riproduzione a ciclo aperto devono essere ubicati nel territorio montano della stessa provincia dell'allevamento da ingrasso rurale; qualora ciò non fosse possibile l'allevamento da ingrasso rurale deve individuare e comunicare alla competente ASL gli allevamenti da riproduzione a ciclo aperto in grado di soddisfare la propria attività commerciale;
- i suini devono essere successivamente movimentati verso allevamenti da ingrasso familiare ubicati nel territorio montano della stessa provincia dell'allevamento da ingrasso rurale, o della provincia confinante;
- i suini movimentati verso gli allevamenti da ingrasso familiari devono essere sempre scortati da Mod. 4 a firma del Veterinario Ufficiale che attesta il rispetto delle condizioni di cui sopra apponendo la seguente dicitura «allevamento da ingrasso rurale sito in Comunità Montana che garantisce il rispetto delle condizioni di cui al d.d.u.o.... (numero del presente decreto)».

B) Controllo norme di biosicurezza

1. Allevamenti e stalle di sosta: verifica del rispetto delle norme di biosicurezza, di cui al capitolo 3. lettera A), in base ai seguenti criteri:

- nelle strutture non sottoposte a verifica nell'anno precedente
- nelle strutture che possono essere considerate a rischio, per esempio in funzione della loro attività/flussi commerciali o che sono state oggetto di prescrizioni per il riscontro di carenze nel corso dell'anno precedente

c. negli allevamenti da ingrasso rurale e ingrasso intermedio, in occasione dell'accertamento virologico e sierologico.

2. Tutti gli impianti di lavaggio e disinfezione automezzi: verifica della presenza dei requisiti minimi strutturali e gestionali di cui al capitolo 3. lettera B).

3. Tutti gli impianti di macellazione: verifica il rispetto delle disposizioni di cui al capitolo 3. lettere C).

Al fine di agevolare l'attività di controllo vengono allegati dei modelli di verbale:

- Allegato A.1 per allevamenti/stalle di sosta
- Allegato A.2 per impianti di lavaggio e disinfezione
- Allegato A.3 per impianti di macellazione
- Allegato A.7 accompagnamento campioni

**QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI DI BIOSICUREZZA PER MVS
NELL'ALLEVAMENTO SUINO**

Codice identificazione azienda (d.P.R. 317/96) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Focolaio MVS in precedenza: SI NO (se si indicare anno)

Situato in Zona di Protezione in precedenza: SI NO (se si indicare anno)

Proprietario/Detentore _____

Provincia _____ Comune _____ Località _____

Soccida SI NO

SOCCIDANTE _____

N. RIPRODUTTORI PRESENTI _____	N. CAPI PRESENTI _____
INDIRIZZO PRODUTTIVO:	
<input type="checkbox"/> RIPRODUZIONE CICLO APERTO	→ INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: SITO 1 SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> RIPRODUZIONE CICLO CHIUSO	
<input type="checkbox"/> INGRASSO → INFORMAZIONI AGGIUNTIVE :	
- INGRASSO RURALE	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
- INGRASSO INTERMEDIO	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
- SITO 2	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
SE SI: <input type="checkbox"/> CON MOVIMENTAZIONE VERSO SITO 1	
<input type="checkbox"/> CON MOVIMENTAZIONE VERSO SITO 3	
- SITO 3	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> RIPRODUZIONE/SVEZZAMENTO	→ INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: SITO 2 SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> STALLA DI SOSTA	

VERIFICA REQUISITI MINIMI

- | | |
|---|----------------|
| 1 L'allevamento dispone di cancelli o sbarre che consentano di regolamentare l'accesso di mezzi e persone? | SI NO |
| 2 Sono presenti e ben visibili all'ingresso cartelli di divieto di accesso per le persone non autorizzate? | SI NO |
| 3 È prevista la registrazione dell'ingresso di visitatori ed automezzi? | SI NO |
| 4 Sono disponibili indumenti utilizzati esclusivamente in azienda da parte del personale?
e vestiario e calzari monouso per i visitatori (presenti in quantitativi sufficienti)? | SI NO
SI NO |
| 5 È presente una piazzola di disinfezione con apparecchiature fisse a pressione per la disinfezione degli automezzi in ingresso? | SI NO |
| 6 Sono disponibili in quantità sufficienti disinfettanti di provata efficacia nei confronti del virus della MVS (gluteraldeide ed aldeidi affini)? | SI NO |
| 7 Sono presenti modalità operative o strutture che garantiscono che gli scarti vengano caricati esclusivamente all'esterno del perimetro aziendale? | SI NO |
| 8 È presente una cella frigorifera per la conservazione dei morti?
e modalità operative o strutture che garantiscono che le carcasse siano caricate senza che gli automezzi per il trasporto dei sottoprodotti di origine animale entrino nel perimetro aziendale? | SI NO
SI NO |
| 9 I certificati di avvenuto lavaggio e disinfezioni automezzi (Allegato A.4) sono conservati conformemente al punto 8 del capitolo 2 "norme generali"? | SI NO |
| 10 Le movimentazioni per partita, per la registrazione in BDR, sono comunicate all'ente delegato entro 7 giorni? | SI NO |
| 11 Il registro di carico e scarico è aggiornato nei tempi previsti dal d.P.R. 317/96? | SI NO |

Prescrizioni

.....

Le carenze devono essere rimosse entro

Data del sopralluogo

Firma Veterinario Ufficiale che ha effettuato il sopralluogo

Per presa visione Firma Proprietario/Detentore

**CERTIFICATO DI LAVAGGIO – DISINFEZIONE PER GLI AUTOMEZZI
PER IL TRASPORTO DI SUINI**

1. DICHIARAZIONE DELL'OPERATORE/CONDUCENTE DEL MEZZO DI TRASPORTO

Il sottoscritto operatore/conducente del veicolo..... (tipo/targa)

dichiara che il più recente scarico di suini è avvenuto a :

Provincia, luogo	Data	Ora
Nominativo azienda		

Questa informazione deve essere fornita dall'operatore/conducente

- A seguito dello scarico, il veicolo è stato sottoposto a pulizia e disinfezione. La pulizia e la disinfezione hanno interessato tutti i comparti dell'automezzo, la rampa di carico , ruote dell'automezzo e cabina del conducente.
- La pulizia e la disinfezione si sono svolte:

Provincia, luogo	Data	Ora
Nominativo impianto disinfezione	Timbro	

Questa informazione deve essere fornita dall'operatore/conducente

Il disinfettante utilizzato è stato
.....

Data	Luogo	Firma dell'operatore/conducente

Nome dell'operatore/conducente in stampatello

ALLEGATO A.5

Campione statisticamente significativo di suini da sottoporre ad esame, in relazione al numero di animali presenti in azienda in grado di rilevare una prevalenza della sieropositività $\geq 10\%$ con un livello di confidenza del 95%.

Numero capi in azienda	Numero capi da controllare
<i>Fino a 10</i>	Tutti
11	10
12	11
13-14	12
15-16	13
17-18	14
19-20	15
21-23	16
24-26	17
27-29	18
30-34	19
35-39	20
40-46	21
47-55	22
56-67	23
68-85	24
86-113	25
114-163	26
164-282	27
283-917	28
918 e oltre	29

ALLEGATO A.6

Numero di suini da sottoporre a prelievo in grado di rilevare una prevalenza della sieropositività $\geq 5\%$ con un livello di confidenza del 95%.

Numero capi in azienda	Numero capi da controllare
≤ 26	Tutti
27-35	26
36-55	35
56-100	47
101-600	56
> 600	59

**PIANO DI ERADICAZIONE E SORVEGLIANZA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO
SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI**

REGIONE: _____	PROVINCIA: _____
ASL _____	DISTRETTO: _____
TEL: _____	FAX: _____

MOTIVO DEL CAMPIONAMENTO (BARRARE UNA SOLA CASELLA):

Acquisizione dell'accreditamento 1° prelievo	[1]
Acquisizione dell'accreditamento 2° prelievo	[2]
Controllo di conferma in azienda accreditata	[3]
Controllo in stalla di sosta	[4]
Correlazione epidemiologica in azienda focolaio (*)	[5]
Spostamento suini in uscita (deroga art.7 decisione 2005/779 CE) Codice azienda di destinazione _____	[6]
Spostamento suini in entrata (deroga art.7 decisione 2005/779 CE) Codice azienda di origine _____	[7]
A seguito di sieropositività riscontrata in azienda	[8]
Verifica azienda del comparto 1° prelievo	[9]
Verifica azienda del comparto 2° prelievo	[10]
Importazione	[11]
Controlli per movimentazione in province sottoposte a restrizione	[17]
Sospetto	[18]
Controllo animali in quarantena	[19]
Riacquisizione dell'accreditamento	
1°	
Prelievo Riacquisizione dell'accreditamento	[12]
Azienda in zona di protezione (*)	[13]
Azienda in zona di sorveglianza (*)	[14]
2°	
Prelievo Riacquisizione dell'accreditamento	[15]
Azienda in zona di protezione (*)	[16]
(*) indicare il codice dell'azienda focolaio _____	

Allevamento di provenienza dei suini(1)
Codice identificazione azienda (d.P.R. 317/96) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Indirizzo produttivo <input type="checkbox"/> Riproduzione ciclo aperto <input type="checkbox"/> Ingrasso <input type="checkbox"/> Riproduzione ciclo chiuso <input type="checkbox"/> Stalla di sosta
Proprietario _____ Provincia _____
Comune _____ Località _____
n. riproduttori presenti _____ n. capi presenti _____

Data prelievo campioni _____	Tipo campioni	<input type="checkbox"/> SANGUE n. _____ <input type="checkbox"/> FECEI n. _____ <input type="checkbox"/> EPITELIO n. _____
Altri esami da effettuare		
<input type="checkbox"/> MALATTIA DI AUJESZKY	<input type="checkbox"/> PESTE SUINA CLASSICA	<input type="checkbox"/> ALTRO

(1) In caso di prelievo in azienda compilare tutto il quadro con i dati dell'allevamento in cui si prelevano i campioni. In caso di prelievi al macello indicare l'allevamento di ultima provenienza degli animali sottoposti a campionamento.

Controlli in aziende da INGRASSO

controllabili BG, BS, CR, LO, MN, PV: con almeno 20 capi

controllabili CO, LC, MI, MI1, MI2, MI3, SO, VA, VLC: con almeno 5 capi

ASL	Aziende controllabili	Aziende da controllare IC 95% prevalenza 3%
ASL DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	109	8
ASL DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	333	24
ASL DELLA PROVINCIA DI COMO	10	1
ASL DELLA PROVINCIA DI CREMONA	215	16
ASL DELLA PROVINCIA DI LECCO	9	1
ASL DELLA PROVINCIA DI LODI	83	6
ASL DELLA PROVINCIA DI MANTOVA	329	24
ASL DI MILANO	1	1
ASL DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	21	2
ASL DELLA PROVINCIA DI MILANO 2	41	3
A.S.L DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	9	1
ASL DELLA PROVINCIA DI PAVIA	66	5
ASL DELLA PROVINCIA DI SONDRIO	53	4
ASL DELLA PROVINCIA DI VARESE	16	2
ASL DI VALLECAMONICA-SEBINO	19	2
TOTALE	1314	100

